

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

6^a COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

MERCOLEDÌ 21 GIUGNO 1967

(110^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente RUSSO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

« Norme transitorie per l'applicazione della legge 22 novembre 1962, n. 1678, sulla carriera del personale direttivo dei convitti nazionali » (2073) (D'iniziativa dei deputati Caiazza ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Seguito della discussione ed approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 1724, 1728
DONATI	1725, 1727
ELKAN, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione	1724, 1726
LIMONI, relatore	1727
PIOVANO	1726
SCARPINO	1728
SPIGAROLI	1725, 1727

« Riconoscimento alla zona di Castel Dante in Rovereto e alle zone di Monte Cengio e Monte Ortigara del carattere di "monumentalità" ai sensi del regio decreto-legge 29 ottobre 1922, n. 1386, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 985 » (2233) (D'iniziativa dei deputati Caiati ed altri; Fornale ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione ed approvazione):

PRESIDENTE	1721, 1723
ELKAN, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione	1723
LIMONI, relatore	1722
PIOVANO	1722, 1723

La seduta è aperta alle ore 10,15.

Sono presenti i senatori: Arnaudi, Baldini, Basile, Bellisario, Cassano, Donati, Farneti Ariella, Giardina, Granata, Limoni, Monaldi, Moneti, Morabito, Perna, Piovano, Romano, Russo, Scarpino, Schiavetti, Spigaroli, Stirati, Trimarchi, Zaccari e Zenti.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Elkan.

MONETTI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Caiati ed altri; Fornale ed altri: « Riconoscimento alla zona di Castel Dante in Rovereto e alle zone di Monte Cengio e Monte Ortigara del carattere di "monumentalità" ai sensi del regio decreto-legge 29 ottobre 1922, n. 1386, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 985 » (2233) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Caiati, Veronesi,

Helfer, Piccoli, Ballardini, Fornale, Guerrieri e Canestrari; Fornale, Cengarle, Breganze, Dall'Armellina e Miotti Carli Amalia: « Riconoscimento alla zona di Castel Dante in Rovereto e alle zone di Monte Cengio e Monte Ortigara del carattere di "monumentalità" ai sensi del regio decreto-legge 29 ottobre 1922, n. 1386, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 985 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sull'articolo unico del disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

Le norme previste dal regio decreto-legge 29 ottobre 1922, n. 1386, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 985, sono estese a tutti gli effetti alla zona di Castel Dante in Rovereto e alle zone di Monte Cengio e Monte Ortigara.

La delimitazione della zona sarà effettuata con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione.

L I M O N I , *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il presente disegno di legge mira ad estendere i particolari vincoli di rispetto, dei quali già godono — ai sensi del regio decreto-legge 29 ottobre 1922, n. 1386, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 985 — il Grappa, il Sabotino, il Pasubio e il San Michele, alle zone di Castel Dante in Rovereto, di Monte Cengio e Monte Ortigara. La proposta di legge al nostro esame era stata presentata lo scorso anno, in occasione della ricorrenza del cinquantesimo anniversario degli avvenimenti bellici di cui queste località sono state teatro nella guerra del 1915-18.

Non voglio cedere alla tentazione di una rievocazione storica perchè so che sarebbe, non dico inutile, ma certamente superflua in questa sede. Basta infatti citare i nomi di Castel Dante, di Costa Violina, di Monte Cengio e Monte Ortigara perchè ognuno avverta l'importanza ed il significato spirituale di questa proposta di legge.

I luoghi cui il provvedimento vuole conservare la fisionomia attuale, sono tra i più

noti della quarta guerra del nostro Risorgimento e ricordano la volontà, l'impegno di sacrificio di molti italiani che non ha avuto, nè avrà paragoni. Essi sono cari al cuore ed alla venerazione di tutti noi. È stato proprio il timore che in qualche modo si alterasse la loro fisionomia che ha mosso i nostri colleghi della Camera dei deputati a chiedere l'estensione del riconoscimento del carattere di « monumentalità » ai sensi del regio decreto-legge citato, il quale all'articolo 4 dice che tali zone monumentali sono poste sotto l'alta sorveglianza del Ministero della difesa, che provvederà alla loro delimitazione, custodia e conservazione, all'intangibilità dei monumenti e delle opere di guerra in esse esistenti ed alla manutenzione delle strade di accesso.

Praticamente, il complesso monumentale della zona di Castel Dante in Rovereto comprenderebbe l'attuale monumento ossario che sorge proprio sullo sperone di Castel Dante; la Costa Violina presso la quale trovatisi la caverna ove fu catturato Damiano Chiesa; il Museo storico che raccoglie i ricordi delle battaglie combattutesi tra la Val Lagarina e il Pasubio, nonchè la famosa Campana dei Caduti, il cui bronzo è stato ottenuto dalla fusione dei cannoni di tutte le Nazioni belligeranti e che, col suo quotidiano rintocco, oltre a ricordare alla memoria dei vivi i caduti di tutte le guerre e di tutte le Nazioni, intende diffondere a tutti i popoli un monito perchè sappiano conservare la pace.

Questo complesso del roveretano e l'altro, che rappresentano l'epicentro di quella che è stata tutta l'azione del Cengio, conclusasi con il famoso « salto » dell'Ortigara ad opera dei Granatieri, credo che non abbiano bisogno di essere illustrati perchè sono nella memoria di tutti e consacrati dall'epica popolare.

P I O V A N O . Noi concordiamo con lo spirito della proposta di legge: i luoghi che il senatore Limoni ci ha illustrato sono certamente degni di essere conservati al ricordo delle future generazioni. Si tratta, direi, di un'usanza che è propria di tutti i popoli: ho visitato, infatti, la zona della battaglia di Stalingrado ed ho visto che la linea do-

ve c'erano le trincee è delimitata da una serie di cupole di carri armati posti su un basamento di mattoni, per cui si ha il quadro esatto della battaglia anche quando si attraversa il centro della città. E so che anche negli Stati Uniti d'America si conservano con particolare cura le zone monumentali in cui sono avvenute le battaglie della guerra di secessione.

Ritengo quindi che consacrare in questo modo la zona dell'Ortigara sia una cosa saggia. L'unico punto che mi lascia perplesso è quello relativo alla competenza della delimitazione della zona, che il secondo comma dell'articolo unico demanda al Ministro della difesa. Comprenderei anche una competenza del Ministro della difesa per zone di importanza strategica. Ho sentito il collega Limoni parlare di intangibilità delle opere di guerra; ora questa intangibilità ha un senso a fini storici e patriottici ma non, a mio giudizio, ai fini strettamente militari.

Mi sembra, quindi, che il più qualificato custode di questo, come di ogni altro monumento esistente nel nostro Paese, sia il Ministero della pubblica istruzione e vorrei suggerire al relatore di accogliere una modifica del secondo comma in questo senso: « La delimitazione della zona sarà effettuata con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro della difesa ». Ritengo che sia giusto, ai fini che il disegno di legge si propone, affidare questo complesso monumentale a chi, per lunga tradizione, provvede alla conservazione del patrimonio storico ed artistico del nostro Paese.

E L K A N, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è favorevole a questo disegno di legge. Io ho avuto l'onore di assistere anche ai lavori della VIII Commissione della Camera dei deputati e debbo precisare al senatore Piovano, per quanto riguarda la riserva da lui formulata, che la proposta originaria nel secondo comma diceva: « La delimitazione della zona sarà effettuata con decreto del Ministro della difesa ». Come rappresentante del Governo ho chiesto allora che venisse apportato

un emendamento il quale stabilisse il concerto con il Ministero della pubblica istruzione, proprio per le considerazioni che il senatore Piovano ha fatto testè.

La Commissione si è trovata d'accordo: così mentre da un lato non si veniva ad alterare la consuetudine secondo la quale la competenza primaria in materia è del Ministero della difesa, nello stesso tempo si introduceva questo elemento correttivo importantissimo che stabilisce la necessità, o quanto meno l'opportunità, che anche il Ministro della pubblica istruzione esprima il proprio parere.

P R E S I D E N T E. Credo che la formulazione attuale possa essere mantenuta, perchè il Ministero della difesa ha particolare competenza, non trattandosi di monumenti artistici, ma di monumenti che hanno un collegamento con questioni militari e con avvenimenti bellici.

P I O V A N O. Chi provvede, per esempio, alla manutenzione degli ossari dei Caduti? È una domanda che rivolgo al rappresentante del Governo.

E L K A N, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Ministero della difesa il quale, in generale, è incaricato dalle onoranze ai Caduti.

P R E S I D E N T E. È una competenza che non è nostra. È bene che ci sia il concerto con il Ministero della pubblica istruzione per tutti gli aspetti che vanno al di là della competenza puramente storico-militare.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti l'articolo unico del disegno di legge, di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Caiazza ed altri: « Norme transitorie per l'applicazione della legge 22 novembre

1962, n. 1678, sulla carriera del personale direttivo dei convitti nazionali » (2073)
(Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Caiazza, Fusaro e Leone Raffaele: « Norme transitorie per l'applicazione della legge 22 novembre 1962, n. 1678, sulla carriera del personale direttivo dei convitti nazionali », già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo alla Commissione che nella precedente seduta del 30 maggio erano state chieste da vari colleghi alcune informazioni al rappresentante del Governo.

E L K A N , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. In ordine alla proposta avanzata dal senatore Piovano, circa la soppressione della disposizione che limita l'applicazione del provvedimento al solo primo concorso che sarà bandito dopo l'entrata in vigore della legge, si osserva che il provvedimento legislativo di cui si discute trova la sua ragione di essere in un duplice ordine di motivi: la opportunità di tener conto, in sede di trapasso da un ordinamento all'altro, di situazioni in atto realizzatesi sotto l'imperio del precedente ordinamento — testo unico 10 gennaio 1957, n. 3 — e non contemplate nella legge, innovatrice, n. 1678, del 22 novembre 1962; consentire ugualmente, in attesa che sia perfezionato il regolamento di esecuzione previsto dall'articolo 4 e seguenti della predetta legge n. 1678, l'espletamento dei concorsi a vice rettore e a rettore.

A questo proposito, da alcuni colleghi — e anche da me, indirettamente — è stato lamentato il fatto che dal 1962 ad oggi non sia stato ancora emanato il regolamento indicato dalla legge. Debbo fare presente che, sulle norme regolamentari predisposte dall'ufficio competente del Ministero della pubblica istruzione, il Consiglio di Stato, interpellato per la definitiva stesura delle norme medesime, ha mosso dei rilievi. D'altro canto, uno schema di disegno di legge con il quale il Ministero aveva coordinato, in un quadro normativo più vasto, nuove norme sulla carriera del personale direttivo

dei convitti nazionali, ha incontrato ostacoli, nel corso del suo *iter*, da parte del Ministero del tesoro. Particolari situazioni e particolari circostanze, quindi, hanno dato vita alla norma in esame e giustificano il suo carattere transitorio ed eccezionale.

In ordine poi alla riserva formulata dai senatori Donati, Trimarchi e Stirati sulla correttezza dell'articolo 1 che, disponendo una deroga alla legge del 22 novembre 1962, n. 1678, relativa a particolari requisiti per l'ammissione ai concorsi per le promozioni a vice rettore e a rettore, lederebbe, a loro avviso, aspettative nel frattempo formatesi, si ritiene dover mettere in luce la condizione di evidente svantaggio in cui sono venuti a trovarsi, con l'entrata in vigore della citata legge, i funzionari distaccati presso uffici diversi dagli istituti di educazione in parola.

L'effettivo esercizio delle funzioni non era richiesto dalle disposizioni del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3; sotto l'imperio di questo ordinamento alcuni vice rettori hanno accettato incarichi diversi dalle normali funzioni di istituto, non potendo prevedere che una nuova disciplina avrebbe poi impedito loro ogni possibilità di carriera.

A prescindere da tale considerazione, si fa presente che trattasi di un gruppo di funzionari numericamente poco rilevante — una trentina al massimo —, ma non per questo immeritevoli di tutela, che ha esplicato presso i vari uffici (Ministeri, Provveditorati, eccetera) mansioni delicate e di responsabilità. Si ritiene quindi equo offrire a questo personale, che ha dato un elevato e qualificato contributo di lavoro, la possibilità di partecipare almeno al primo concorso che sarà bandito per l'accesso alle qualifiche di vice rettore e rettore.

Voglio anche aggiungere che, dalle indagini che ho svolto personalmente — non soddisfatto di queste indicazioni che mi sono state fornite dalla Direzione competente — risulta che i funzionari di cui trattasi sono i migliori, i più giovani, i più dinamici e quelli che potrebbero effettivamente dare, rientrando nella vita dei Convitti nazionali, un contributo positivo per una certa modernità d'impostazione della loro preparazione e, soprattutto, per non

essersi trovati nell'esercizio delle specifiche funzioni di educatori in un momento di particolare travaglio che ha determinato una certa paralisi negli stessi Convitti nazionali.

D O N A T I . Vorrei riportare un ricordo personale. Ero direttore didattico nel 1940, quando feci il concorso per professore e disgraziatamente lo vinsi. Per diversi anni, infatti, ho inseguito il grado che avrei avuto fin dal 1946-1947 come direttore didattico. Tuttavia non mi sono mai sognato di chiedere al Ministro che mi ricostruisse la carriera, perchè ormai avevo optato per la carriera di professore. Il grado settimo lo ho infine raggiunto, ma aggiungerò che essendo mia moglie direttrice didattica sono riuscito a superarla solo dopo essere diventato preside e dopo sei anni.

Ora mi sembra che sia per lo meno strano che questa gente dica: quando sono entrato la legge non stabiliva questo. D'accordo. Ma le nuove leggi vengono fatte per delle precise ragioni, e invocare una legge preesistente non sembra un buon diritto.

Essendo, poi, solo una trentina i Convitti sprovvisti di preside, vice presidi, rettori, eccetera, ammettendo al concorso questa trentina di candidati si verrebbe a creare, inevitabilmente, negli altri un giusto risentimento. Questo punto della legge mi rimane terribilmente ostico.

P I O V A N O . Vorrei pregare i colleghi di riflettere su certe analogie che intercorrono tra il disegno di legge presentato dall'onorevole Caiazza ed altri e il disegno di legge « Modifica dell'articolo 1 della legge 2 dicembre 1962, n. 1700, relativo alla valutazione del servizio prestato dai professori dei ruoli speciali transitori, passati nei ruoli ordinari » (898), presentato dal senatore Spigaroli ed altri, all'ordine del giorno in sede referente.

Fino ad oggi vi è stata una notevole fermezza, vorrei dire intransigenza, da parte degli organi ministeriali nella difesa del principio dell'accesso a certi posti di direzione nelle scuole (vedi ufficio di preside) solo se in possesso di una certa anzianità maturata come insegnanti. Ora, questo principio non mi pare, per la verità, totalmen-

te esente da critiche, e sono dispostissimo a rivederlo. Vorrei, però, che allora fosse rivisto non solo per una certa categoria che ha avuto la fortuna di incontrare un onorevole Caiazza particolarmente solerte, ma fosse rivisto come tesi generale. La cosa, infatti, se vale per il disegno di legge su cui stiamo discutendo e per il disegno di legge presentato dal senatore Spigaroli (che approfondiremo nella sede opportuna) deve valere in ogni caso.

Il collega Limoni sa, per esempio, come sanno altri che hanno discusso in altra sede questo problema, che esiste una categoria abbastanza numerosa di parlamentari che, come tali, non possono presentarsi ai concorsi di preside. Siamo a questa contraddizione: abbiamo dei colleghi che alla Camera o al Senato per 10 anni si occupano di questioni di scuola, legiferano sulla scuola, ma, a norma del principio che ho ricordato, non hanno requisiti per essere ammessi al concorso di presidi, in quanto non hanno prestato servizio per il numero di anni richiesti. È una situazione evidentemente contraddittoria, se non assurda, e giustamente un gruppo di colleghi ha presentato una proposta che tende a correggere questo sbaglio. Questo non sarebbe giusto ed equo? Lo chiedo al collega Spigaroli, e lo chiederei all'onorevole Caiazza se fosse presente. Dobbiamo vedere tutti questi problemi insieme, non separati o sotto l'urgenza di una pressione di un certo gruppo e categoria.

Il mio interrogativo tende non ad insabbiare la questione, sia ben chiaro, ma semplicemente, a una soluzione organica, in modo da non ritrovarci ancora di fronte ad un'altra richiesta dello stesso genere. Potremmo soprassedere e dare uno sguardo panoramico alla questione di principio e a quelle implicazioni che può comportare, così da poter presentare un provvedimento organico e generale.

S P I G A R O L I . Mi sembra che il mio disegno di legge abbia uno scopo che si differenzia nettamente da quello del disegno di legge presentato dall'onorevole Caiazza.

Il mio non è stato presentato dietro pressioni di categorie interessate ma deriva da una visione di una certa sperequazione che

si è creata dopo l'approvazione di determinate leggi, la n. 831 del 28 luglio 1961, e la n. 603, del 26 luglio 1966, relative all'immissione nei ruoli senza concorso, precisamente degli insegnanti di scuole medie, scaturenti da un accostamento di situazioni che sono apparse analoghe e per le quali bisogna adottare provvedimenti analoghi. Non ha più senso che poniamo limiti alla possibilità di concorrere a posti di presidi per coloro che sono passati da ruoli speciali transitori, con la semplice abilitazione o direzione didattica, a ruoli ordinari, dopo che non li abbiamo posti per quelli che sono passati nei ruoli ordinari non provenendo dai ruoli transitori e dalla posizione di fuori ruolo con gli stessi titoli. È sorta l'opportunità di presentare un provvedimento di questo genere non solo perchè si vuole dare ai professori che sono in queste condizioni, e ai quali il provvedimento stesso si riferisce, la possibilità di poter disporre di un maggior numero di anni ai fini della partecipazione al concorso, ma anche perchè ottengano il computo di questi anni di servizio come titolo ai fini del concorso stesso. Effettivamente dal primo punto di vista, il provvedimento sarebbe superato, in quanto ormai tutti questi colleghi hanno raggiunto i sette o cinque anni richiesti; infatti sono passati dai ruoli speciali transitori a quelli ordinari con legge del 1958, e hanno maturato l'anzianità a decorrere dal momento in cui la legge è stata approvata. Ma dal punto di vista del punteggio da assegnare a questi aspiranti al posto di presidi si può e si deve intervenire con un provvedimento.

In conclusione, ritengo che il disegno di legge in discussione non abbia niente a che vedere con la questione da me sollevata. I due provvedimenti perseguono fini ben distinti.

P I O V A N O . Faccio presente che se il provvedimento passa, apre una breccia in un principio consolidato, attraverso cui si infileranno una quantità di richieste analoghe.

E L K A N , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Desidererei riportare la questione nei termini esatti in cui si

presenta. Questo personale era tutelato da una legge precedente che non impediva distacchi presso altri uffici, sempre del Ministero della pubblica istruzione; questi distacchi, infatti, non toglievano la possibilità di partecipare ai concorsi. Quando è subentrata la legge del 1962 che ha stabilito, per il tempo successivo, il requisito del servizio, si era pensato di prevedere anche un regolamento in cui si sarebbe dovuto trovare la possibilità, in forma transitoria, di ammettere ai concorsi coloro che, non per diretta scelta ma per scelta della direzione centrale, erano stati impiegati presso i distacchi accennati. Per le ragioni che ho ricordato, e anche perchè dopo la guerra i Convitti nazionali erano diminuiti di numero — molti erano stati chiusi e rimasti inoperosi — il regolamento non si è potuto avere; il legislatore, allora, nella fattispecie l'onorevole Caiazza, sapendo che i concorsi stavano per essere fatti, con questa proposta di legge ha voluto anticipare quelle che sarebbero state la lettera e la volontà del regolamento, per consentire ugualmente, nel primo concorso, la partecipazione di questi funzionari.

Il caso è molto particolare e non può essere trasformato in una regola generale. Sono d'accordo che esistono anche altri casi non dissimili; penso ai professori che aspirano a diventare presidi, che sono andati all'estero come rappresentanti della cultura italiana, presso centri di cultura, e non possono far considerare il tempo passato all'estero come valido titolo ai fini della ammissione e della graduatoria finale nei concorsi stessi.

Esiste anche la situazione dei parlamentari — che sono professori ordinari e che non possono fare considerare gli anni in cui esercitano il mandato parlamentare come anni validi per l'ammissione ai concorsi per le promozioni a preside — ed altre situazioni ancora, tra cui, lateralmente, quella contemplata nella proposta di legge presentata dal senatore Spigaroli. Dico « lateralmente », perchè si tratta di considerare un ruolo transitorio valido a tutti gli effetti, una volta diventati professori ordinari, per l'accesso ai concorsi e, nel tempo stesso, per la valutazione dei titoli.

Insisterei, quindi, per l'approvazione del disegno di legge d'iniziativa dell'onorevole Caiazza; esso ci metterà nella condizione di procedere subito al bando dei concorsi e di soddisfare anche ad una questione di giustizia nei confronti di coloro che sarebbero esclusi, a mio avviso ingiustamente, dalla partecipazione ai concorsi per l'accesso alle qualifiche di rettore e vice rettore.

S P I G A R O L I. Dopo i chiarimenti forniti dall'onorevole Sottosegretario, io esprimo il mio orientamento in senso favorevole al disegno di legge.

D O N A T I. Dirò subito che la questione di principio posta dal senatore Piovano mi trova concorde per qualche situazione particolare pienamente giustificata, come quella dei parlamentari che acquisiscono una esperienza certamente valida anche ai fini della funzione di preside, e forse anche l'altra accennata dall'onorevole Sottosegretario, cioè di coloro che sono stati all'estero. Si tratta di casi in cui l'attività specifica svolta è in stretta correlazione con la stessa funzione di docente e con quella di preside. Non vorrei, però, che la tendenza a derogare dal principio del requisito della preparazione didattica per l'ammissione ai posti direttivi negli istituti di istruzione secondaria portasse alla declassazione della funzione di preside, il quale deve essere un dirigente didattico, più che amministrativo, della scuola e deve quindi avere una piena conoscenza della vita della scuola stessa.

Su questo principio, salvo eccezioni pienamente giustificate in rapporto alle funzioni ed alla preparazione specifica che tale funzioni comportano, sarei molto rigido, altrimenti avverrà che ad un certo momento tutti i « galoppini » del Ministero vorranno assumere la funzione di preside, credo senza alcun giovamento per la scuola. Per queste ragioni, mi asterrò dalla votazione dell'articolo 1 del disegno di legge.

S C A R P I N O. Abbiamo esaminato poche settimane fa un'altra proposta di legge d'iniziativa dell'onorevole Caiazza, intesa alla sistemazione del personale direttivo e docente dei Convitti nazionali. Noi fummo

molto critici al riguardo e, a conforto della nostra critica, vi furono le dichiarazioni ed un impegno preciso del rappresentante del Governo, il quale ci assicurò che il Ministero aveva predisposto una serie di indagini e preparato la riforma dei Convitti nazionali. A tutt'oggi, le cose sono ancora ferme allo stato di una semplice dichiarazione, onorevole Elkan, e intanto il deputato Caiazza incalza senza tregua per aprire dei varchi pericolosi ad appetiti che di solito vengono presentati sotto forma di diritti nell'ambito di prestazioni non strettamente attinenti all'insegnamento nei Convitti nazionali.

Noi siamo estremamente perplessi di fronte a questo disegno di legge e non possiamo essere certo favorevoli alla sua approvazione. Considerando, tuttavia, che il provvedimento è limitato a pochi casi — una trentina al massimo, come ha sottolineato l'onorevole Elkan — e che si tratta, peraltro, di personale docente che non ha demeritato, sia allorchè ha prestato la sua attività nei Convitti nazionali, sia allorchè è stato distaccato presso il Ministero o i Provveditorati, ci asterremo dalla votazione pregando il rappresentante del Governo di portare al più presto al nostro esame la riforma dei Convitti nazionali che vogliamo diventino organismi della scuola veramente democratici.

L I M O N I, *relatore*. Non credo che il mio intervento possa essere efficace in ordine ai dubbi e alle riserve che sono stati espressi: fra l'altro debbo onestamente confessare che anche in me, malgrado tutto quello che è stato detto, permangono delle perplessità.

Debbo sottoscrivere infatti molte osservazioni fra quelle che sono state fatte in questa sede, tuttavia non senza avere osservato che è difficile arrivare a convincersi che taluni provvedimenti siano approvabili quando può sembrare — come a me sembra — che certi interventi siano in contrasto con un'azione precedente svolta in simile materia. Ritengo che tutta la linea d'azione svolta dai difensori dei Convitti nazionali sia stata quella di portare il personale direttivo dei Convitti medesimi al punto di essere paragonato al personale direttivo della scuola pubblica: quindi, i vice rettori,

ai presidi di seconda categoria; i rettori ai presidi di prima categoria.

Ora, a prescindere da quello che già avviene al livello dei Provveditori agli studi i quali non hanno funzioni soltanto amministrative, ma hanno anche funzioni direttive in relazione agli aspetti didattici, educativi, eccetera, della scuola, non avrei le perplessità che ha espresso il senatore Donati circa il reclutamento del personale direttivo; mi preoccupa però il fatto che, dopo avere stabilito il parallelismo fra vice rettori e presidi di seconda categoria, e rettori e presidi di prima categoria, si dia oggi ai vice rettori la possibilità di partecipare ai concorsi per la promozione alla qualifica di rettore in difformità da ciò che avviene per i presidi. Questa è la mia perplessità e penso che anche altre categorie possano chiedere il medesimo beneficio.

Però, se ciò potesse avvenire quando abbiamo la garanzia e sicurezza che vi è una preparazione e una idoneità alle funzioni che nella carriera si vanno ad espletare, non avrei più riserve da fare. E per tornare alla considerazione che faceva il senatore Piovano, coerentemente con quanto dicevo poc'anzi, trovo assurdo che il parlamentare, che svolge determinate funzioni durante il corso della legislatura, e molto spesso nelle Commissioni ha l'onere della elaborazione anche minuta della legislazione scolastica, non abbia la possibilità di far valere tale periodo come periodo utile ai fini dei concorsi. Così dicasi per il caso del vice rettore aggiunto che viene incaricato dell'insegnamento all'interno o all'estero, oppure della funzione amministrativa presso il Ministero. Secondo me, quell'azione svolta nel campo didattico o nel campo amministrativo è una garanzia di idoneità, almeno potenziale, che verrà verificata attraverso l'esame, a svolgere le funzioni di cui si tratta.

L'argomento principale rimane, peraltro (l'ho citato nella mia relazione) che la legge 22 novembre 1962, n. 1678, ha veramente privato di legittime aspettative (prima riconosciute) coloro che avevano iniziato questa carriera. Di fronte a questa violazione di diritti personali, ritengo che si dovrebbe ovviare una volta per sempre.

Sotto questo profilo infatti non ritengo infondati i dubbi del senatore Piovano circa l'opportunità della limitazione al solo primo concorso di tale riconoscimento. Come pure sembra a me che logica vorrebbe che l'articolo 2 precedesse l'articolo 1. Ma poiché, purtroppo, queste modifiche comporterebbero un ritorno del provvedimento all'altro ramo del Parlamento, non giungo sino alla formulazione di emendamenti.

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

S C A R P I N O . Desidero ribadire che il Gruppo comunista si asterrà dalla votazione.

P R E S I D E N T E . Passiamo ora alla votazione degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

Limitatamente al primo concorso per la nomina a vice rettore e a rettore che sarà bandito dopo l'entrata in vigore della presente legge, il personale direttivo dei convitti nazionali, in servizio alla data di entrata in vigore della legge 22 novembre 1962, n. 1678, è ammesso a partecipare al concorso stesso indipendentemente dall'effettivo esercizio della funzione nelle rispettive qualifiche di vice rettore aggiunto e di vice rettore.

(È approvato).

Art. 2.

Nelle more della emanazione delle norme regolamentari previste dagli articoli 4, 6, 7, 8 e 9 della legge 22 novembre 1962, n. 1678, le disposizioni relative all'espletamento dei concorsi sono stabilite dai relativi bandi.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 12,10.

Dott. MARIO CARONI

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari